

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI TRIESTE
SEZIONE PRIMA CIVILE

N. 9/15 SENT.
N. 321/12 R.G.
N. 44/15 CRON.
N. / REP.

composta dai Signori Magistrati:

Dott. Alberto DA RIN Presidente
Dott. Salvatore DAIDONE Consigliere
Dott. Manila SALVA Consigliere rel.

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nella CAUSA CIVILE in grado d'appello iscritta al n.
321 del Ruolo Generale dell'anno 2012

Oggetto: opposizione
all'ordinanza-ingiunzione
ex art. 22 e ss. L.
689/1981.

TRA

Provincia di Pordenone, in persona del Presidente pro
tempore, con il procuratore e domiciliatario in
Trieste avv. Federico Rosati che la rappresenta e
difende in giudizio, in unione all'avv. Andrea De Col
del Foro di Pordenone, per mandato a margine
dell'atto di citazione d'appello notificato il
23.04.2012 cron. 7160-7161 UNEF Trieste;

APPELLANTE

E

Fallimento Spa, in persona del curatore
fallimentare dott. Giuliano
in proprio, entrambi con il procuratore avv. Roberto
Casucci del Foro di Pordenone con domicilio eletto in
Trieste presso lo studio dell'avv. Fabrizio

Devascovi, che li rappresenta e difende in giudizio per mandato a margine del ricorso in opposizione a sanzione amministrativa di primo grado giusta comparsa di costituzione e risposta depositata il 23.10.2012;

APPELLATI

Oggetto della causa: Opposizione all'ordinanza-ingiunzione: ex artt. 22 e ss. L. n. 689/1981; Appello avverso la sentenza n. 158/12 dd. 09-10.02.2012 del Tribunale di Pordenone.

Conclusioni precisate all'udienza del 01.07.2014.

CONCLUSIONI

Dell'appellante:

nel merito:

annullarsi la sentenza n. 158/12 R.G. emessa il 09.02.2012, depositata il 10.02.2012, non notificata, del Tribunale di Pordenone e, per l'effetto, confermarsi l'ordinanza ingiunzione n. 4942 del 25.01.2011 della Provincia di Pordenone.

Con vittoria di spese, diritti ed onorari di entrambi i gradi di giudizio.

Degli appellati:

nel merito: respingersi l'appello.

Spese del grado rifuse.



5

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE

Con sentenza n. 158/2012 il Tribunale di Pordenone accoglieva l'opposizione proposta da Fallimento S.p.A. e il curatore del medesimo avverso l'ordinanza -ingiunzione n. 4942 del 25/1/2011 relativa alla mancata comunicazione al catasto dei rifiuti delle informazioni attinenti ad apparecchi con PBC, da considerarsi rifiuti pericolosi.

Avverso tale sentenza, proponeva impugnazione la Provincia di Udine lamentando la contraddittorietà della motivazione avendo il tribunale dapprima precisato che il curatore doveva farsi parte diligente al fine di verificare la regolare gestione di apparecchi con PBC qualora detenuti dalla società fallita e poi accolto invece l'opposizione; l'inventario commissionato dalla stessa Curatela doveva servire a valutare i beni della massa onde evidenziare la presenza di apparecchiature che necessitavano di determinati obblighi amministrativi ad essi collegati in materia di smaltimento e comunque di controllo pubblico fino alla loro dismissione.

La colpa del curatore era anche in ordine alla scelte controllo dell'operato dei delegati e dei coadiutori ex art. 32 L.F. e quindi dei tecnici incaricati di redigere l'inventario che avrebbero dovuto avvisare

[Handwritten signature]

24

dell'esistenza di PBC all'interno dei due trasformatori invece che limitarsi ad una generica descrizione di "trasformatori alta tensione 20.000 Volt".

Si costituiva il Fallimento e il curatore del medesimo, contestando in fatto e in diritto le argomentazioni avversarie, concludendo come in atti per la conferma della sentenza impugnata.

Osserva il collegio che l'appello proposto debba essere accolto con conseguente riforma della sentenza impugnata.

Va premesso che rientra nei compiti del curatore del fallimento l'amministrazione del patrimonio del fallito, con la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico (artt 31 e 38 L.F.), Si che lo stesso sotto la propria responsabilità è tenuto a scegliere i propri collaboratori ex art. 32 L.F.

L'inventario ha proprio la funzione di verificare la natura e le caratteristiche dei beni presenti nella massa al fine di accertare la necessità o meno di obblighi amministrativi ad essi connessi.

La colpa del curatore è nella scelta in eligendo dei tecnici collaboratori che avrebbero dovuto avvisarlo della presenza di PBC all'interno dei trasformatori rinvenuti, tanto più che la comunicazione di cui all'art. 3 Dlgs n. 209/99 persegue finalità di

3

5

interesse pubblico alla tutela dell'ambiente e della salute pubblica mirando a consentire controlli periodici e preventivi su sei stanze potenzialmente pericolose per la collettività una volta esaurito il loro ciclo di utilizzo.

Da un controllo della corrispondenza della società con la Provincia relativa al biennio 2005-2006 (si veda doc 4 appellante fasc I grado), il curatore avrebbe verificato la sussistenza dell'obbligo di comunicazione.

Nessuna rilevanza può essere attribuita alla circostanza che la Provincia di Udine non abbia avvisato il curatore del fallimento di quali fossero in concreto gli obblighi di legge (l'appellato si è difeso evidenziando che la comunicazione della Provincia, inviata in prossimità della scadenza dell'obbligo di comunicazione, nel dicembre 2008, era ritornata al mittente con la dicitura "trasferita" laddove sarebbe stato sufficiente il ricorso alla misura camerale per verificare il fallimento della società), atteso che tale avviso non è dovuto non rientrando tra gli obblighi di legge.

Ne discende la legittimità dell'ordinanza-ingiunzione opposta attesa la mancanza, nel curatore della diligenza richiesta dall' 1176 c.c., nella scelta dei tecnici collaboratori.

La particolarità della vicenda, la natura delle questioni trattate, giustifica la compensazione tra



le parti delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.

P.Q.M.

Accoglie l'appello proposto dalla Provincia di Udine nei confronti del Fallimento S.p.A. ed del curatore del medesimo avverso la sentenza del tribunale di Pordenone n. 158/2012 e per l'effetto, in riforma della stessa, accerta e dichiara la legittimità dell'ordinanza ingiunzione opposta n. 4942 del 25/1/2011.

Compensa tra le parti le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.

Così deciso in Trieste il 18 novembre 2014

Il Cons. estensore

Il Presidente

Dott. Manila Salvati

Dott. Alberto Da Rin

Manila Salvati

Alberto Da Rin

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO

Anna Maria Petrone

Anna Maria Petrone

Deposita in cancelleria il

15 GEN 2015

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO

Anna Maria Petrone

Anna Maria Petrone